

terò sent'altro applicare lo antedetto decreto 22 ottobre 1932, riducendo l'ammontare delle annualità stesse;

b) La riduzione avanzata da varie Ditte concessionarie affinché l'Istituto riduca al 6.50% il maggior saggio contrattuale stabilito per lo sconto di annualità dall'Istituto stesso acquistate anteriormente al 1° novembre 1932, ma che vengono liquidate dallo Stato con decreti posteriori a tale data e quindi al saggio del 6.50%.

L'On. Consiglio nell'antidetta seduta ha ritenuto che possa accortarsi la riduzione del saggio al 6.50%, solo in quanto ciò corrisponda ad una effettiva riduzione operata dal Ministero delle Finanze nel fatto delle annualità di contributo concesso dallo Stato.

Si osserva che in fatto la riduzione, di che trattasi, viene operata non con provvedimenti del Ministero delle Finanze, ma mediante decreti dei Ministri dell'Agricoltura e Foreste e dei Lavori Pubblici, od organi dipendenti, registrati alla Corte dei Conti.

Si osserva inoltre che, mentre la riduzione antedetta è pienamente conforme a legge per le annualità che vengono liquidate dopo il 1° novembre 1932, il R. D. L. 22 ottobre 1932 non può invece ritenersi applicabile alle altre annualità liquidate, sia pure con la nota riserva,